



PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 19 ottobre 2016.

Data di validità della Parte III: dal 20 ottobre 2016 al 14 novembre 2016.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

Mediolanum International Life dac, Compagnia di assicurazione di diritto irlandese appartenente al Gruppo Mediobanca, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n.I.00041, opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la Succursale di Milano (Rappresentanza Generale per l'Italia), la cui Sede è: Palazzo Fermi, via F. Sforza - Basiglio - Milano 3 (MI). La Compagnia è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza sui servizi finanziari irlandese ("Central Bank of Ireland") ed è iscritta al registro con numero 255456. Le attività esercitate dalla Compagnia consistono nella emissione di prodotti finanziari-assicurativi, per la cui distribuzione nei mercati spagnolo, tedesco e italiano, si avvale di intermediari.

Il Gruppo Mediobanca ha più di un milione di clienti in Italia e opera nei mercati assicurativo e finanziario, offrendo, attraverso i propri canali distributivi costituiti dalla rete di circa 4.400 Family Banker® e dalla banca multi-canale (telefono, internet), prodotti che vanno dalla protezione dei rischi alla previdenza complementare, dal risparmio gestito e amministrato a quelli tipicamente bancari. Banca Mediobanca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, società controllante di Mediobanca International Life dac, quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è presente stabilmente nei principali indici delle società con maggiore capitalizzazione in Italia.

I principali azionisti di Banca Mediobanca S.p.A. sono Ennio Doris (29,61279% di cui 3,18830% direttamente e 26,42449% tramite Fin. Prog. Italia S.A.p.A. di Ennio Doris & C), Lina Tombolato (6,62444% di cui 3,28904% direttamente e 3,43614% tramite T Invest S.r.l.) e Fininvest Finanziaria d'Investimento S.p.A (30,12800%).

Tra la società Fin. Prog. Italia S.A.p.A. di Ennio Doris & C. e Fininvest Finanziaria d'Investimento S.p.A. è stato stipulato in data 14 settembre 2016 un patto di sindacato triennale (il "Patto") avente ad oggetto il 51% delle azioni di Banca Mediobanca S.p.A., sindacate dalle Parti in misura paritetica.

Il capitale sociale di Banca Mediobanca S.p.A. è pari a Euro 600.064.563,10 sottoscritto e interamente versato ed è rappresentato da n. 739.047.488 azioni. Ogni azione è senza valore nominale e dà diritto ad un voto.

Le informazioni relative ai prodotti finanziari offerti dalla Compagnia, nonché all'organo amministrativo e ai componenti di tali organi, ed alle persone che esercitano funzioni direttive della Compagnia, sono disponibili sul sito internet www.mediobancainternationallife.it.

2. IL FONDO INTERNO

Il Fondo Interno Mediobanca Più 2016/7 Fund è stato istituito il 20 ottobre 2016. L'andamento del Fondo Interno non è direttamente paragonabile ad un *benchmark* in quanto non rappresentativo dello stile gestionale adottato.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I prodotti della Compagnia sono distribuiti in Italia da Banca Mediobanca S.p.A., Sede legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20080 Basiglio - Milano 3 (MI) – Italia.



4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo Interno, la Compagnia non si avvale di Intermediari Negoziatori.

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società incaricata della revisione e della certificazione della Compagnia, alla data di redazione del presente Prospetto, è Deloitte & Touche, Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda, a cui Mediolanum International Life dac ha assegnato, con delibera assembleare del 26 Febbraio 2015, l'incarico per gli anni dal 2016 al 2018.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

La Compagnia supporta ex ante l'attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione del Fondo Interno, e controlla ex post tale coerenza con il grado di rischio del Fondo stesso.

In particolare, la Compagnia svolge un'analisi continuativa della performance del Fondo Interno e, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento dello stesso, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento attraverso il controllo della misura della Volatilità del Fondo stesso. L'analisi della Volatilità viene effettuata con cadenza almeno mensile.

La Compagnia verifica il rispetto della politica d'investimento e la coerenza con la categoria del Fondo, apportando eventualmente le necessarie modifiche agli investimenti.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

6. SOTTOSCRIZIONE

Mediolanum Più 2016/7 si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. La Compagnia dà altresì per conosciuta da parte dell'Investitore-Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del Contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte dell'Investitore-Contraente. La Compagnia riconosce a tutti i sottoscrittori il diritto di ripensamento di cui all'art. 6 delle Condizioni di Contratto. Nel periodo di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, durante i quali l'Investitore-Contraente può comunicare per iscritto il proprio ripensamento, l'efficacia del Contratto è sospesa.

Pertanto la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Contratto.

In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizioni si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.

Mediolanum Più 2016/7 è sottoscrivibile dal 20 ottobre 2016 al 14 novembre 2016. Le richieste di sottoscrizione dovranno pervenire a Mediolanum International Life dac – succursale di Milano entro il 17 novembre 2016.

La sottoscrizione rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell'investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento del Contratto presso Mediolanum International Life dac - succursale di Milano. In tal caso, Mediolanum International Life dac provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

Mediolanum International Life dac provvederà ad assegnare ad ogni Investitore-Contraente le quote del Fondo Interno, dividendo l'importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso, per il valore della quota del periodo



di sottoscrizione, che dalla data di costituzione del Fondo Interno (20 ottobre 2016) e fino al 21 novembre 2016 incluso (**Periodo di Valorizzazione iniziale**), fissata in 5,00 euro (**Valore Iniziale della Quota**). Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Mediolanum Più 2016/7 Fund viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì o nel caso in cui il lunedì sia giorno festivo in Irlanda, il primo giorno lavorativo successivo. A partire dal 28 novembre 2016, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione.

Si evidenzia pertanto che il valore della quota pubblicato il 29 novembre 2016 rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino al Giorno di Valorizzazione (28 novembre 2016) sulla base del quale è stato determinato il valore della quota.

Alla sottoscrizione del Contratto l'Investitore-Contraente (art. 12 delle Condizioni di Contratto) versa un premio il cui importo dovrà essere pari ad almeno Euro 10.000. Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi aggiuntivi.

L'Investitore-Contraente riceverà, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Documento di Polizza con l'indicazione del premio lordo versato, di quello investito, della data di decorrenza della Polizza, del numero di quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno cui tale valore si riferisce; tale documento includerà anche l'indicazione della data in cui viene ricevuta la Proposta.

In caso di richiesta di riscatto, Mediolanum International Life dac provvederà ad inviare a seguito della ricezione della stessa, una lettera di conferma del riscatto nella quale verrà indicato l'importo lordo liquidato, l'importo netto liquidato (al netto degli oneri e delle imposte applicati), il numero delle quote disinvestite, il loro valore unitario, la data di valorizzazione.

7. RISCATTO

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di riscatto. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che l'Investitore-Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life dac – Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 Basiglio, Milano 3 – Milano.

Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno abbinato al Contratto del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa documentazione; su tale importo Mediolanum International Life dac applicherà un costo determinato da:

- i) una percentuale variabile "Componente Variabile", in funzione dell'importo del Premio lordo versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella successiva tabella, e
- ii) una percentuale fissa "Componente Antidiluzione", sempre pari allo 0,5%. L'importo derivante dall'applicazione di tale componente viene reinvestito nel Fondo Interno al fine di adeguare il prezzo unitario dello stesso (NAV). Ciò consente di proteggere gli Investitori-Contraenti, che mantengono il proprio investimento fino alla scadenza del Contratto, dalla cosiddetta diluizione del patrimonio del Fondo Interno causata dai costi di transazione sostenuti per le operazioni di riscatto anticipato.

PREMIO LORDO ALLA SOTTOSCRIZIONE	COMPONENTE VARIABILE	COMPONENTE ANTIDILUIZIONE	TOTALE COSTO DI RISCATTO
Da 10.000 € a importo inferiore a 100.000 €	2,5%	0,5%	3,0%
Da 100.000 € a importo inferiore a 500.000 €	1,0%	0,5%	1,5%
Da 500.000 € e oltre	0%	0,5%	0,5%

Poiché il valore delle quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto anche contattando telefonicamente il Numero Verde 800.107.107.



8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. SWITCH)

Non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di *switch* in quanto è presente un unico Fondo Interno.

D) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

9. IL REGIME FISCALE (alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta)

• Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.

• Tassazione delle somme assicurate

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Tassazione degli importi periodici

I proventi periodici non sono assoggettati a tassazione all'atto del pagamento. La tassazione è differita al momento del riscatto o della scadenza del Contratto.

Prestazione in forma capitale

I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme complessivamente erogate (capitale e importi periodici) e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali proventi saranno computati, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.

Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Imposta di bollo

Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezione fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro).



L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul Contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto totale del Contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Irlanda ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Irlanda, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti finanziario-assicurativi.

L'Investitore-Contrahente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

- Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva, salvo i casi previsti.